

DISCIPLINARE NAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA DELL'AREA NATURALE PROTETTA NEL SETTORE TURISTICO

Premessa

- a) La legge 6 dicembre 1991 n. 394¹ (Legge Quadro sulle aree naturali protette) all'articolo 14, Iniziative per la promozione economica e sociale, comma 4, prevede che "L'Ente parco" - per le finalità di promozione e sviluppo delle attività socio-economiche locali che rispettino le esigenze di conservazione - "può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco".
- b) La legge quadro sulle aree naturali protette non ha definito le modalità con cui le aree protette gestiscono la concessione del proprio emblema. La conseguenza è che nelle numerose esperienze attivate nei parchi nazionali e in altre aree protette, tale concessione è operata secondo criteri non omogenei tra le diverse aree. Si ritiene, dunque, opportuno attivare un processo di armonizzazione dei criteri di rilascio dell'emblema, secondo "requisiti di qualità" riconducibili ad uno standard comune minimo che dia garanzie di sostenibilità ambientale al territorio protetto nel quale l'attività economica concessionaria dell'emblema manifesta i suoi effetti.
- c) Tra le attività svolte nelle aree protette, il turismo riveste sempre più un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile di questi territori, a fronte, tuttavia, di possibili impatti:
- ambientali, connessi al moltiplicarsi delle pressioni su aree sensibili e di grande pregio naturalistico;
 - sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali a favore di una standardizzazione tout-court dell'offerta;
 - culturali, connessi al possibile abbandono di attività tradizionali a favore del turismo.
- d) In tale delicato equilibrio, le politiche di marchio possono svolgere un ruolo decisivo per garantire la sostenibilità del turismo e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio. Inoltre, incrociando la sempre crescente domanda di un turismo responsabile e di qualità, le politiche di marchio possono diventare strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali.
- e) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riconosce l'opportunità rappresentata dall'utilizzo di strumenti volontari per il conseguimento dell'efficienza ambientale – quali le Certificazioni di sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e le Certificazioni di qualità – applicati alle aree naturali protette e ne promuove l'utilizzo.
- f) Il Ministero riconosce altresì che la qualità del territorio delle aree protette italiane, caratterizzate da una capillare presenza antropica, stratificata in secoli di storia, non può essere definita e perseguita esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme all'integrità dell'ambiente naturale, anche l'identità locale. Allo stesso modo, occorre considerare che il turismo è un'attività economica che attinge tanto a risorse naturali, quanto a risorse antropiche e culturali, i cui impatti, come esplicitato al precedente punto c), si esplicano sia sull'ambiente, sia sulla struttura socio-economica dei luoghi di destinazione.
- g) A partire da tali considerazioni, l'emblema del parco, già di per sé espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, se inserito all'interno di un adeguato processo di concessione, può costituire l'elemento in grado di rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo al tempo stesso uno strumento utile ai fini della conservazione e tutela dell'ambiente.
- h) Pertanto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel suo ruolo di coordinamento delle politiche nazionali sulla tutela ambientale, in accordo con il sistema delle aree protette nazionali, intende regolamentare la concessione dell'emblema delle Aree protette a favore delle attività svolte in ambito turistico e settori complementari attraverso il presente Disciplinare nazionale, auspicando che – in una visione integrata del sistema delle aree protette – l'armonizzazione delle procedure di concessione dell'emblema possa riguardare l'intero sistema nazionale delle aree statali, regionali e locali e le varie attività economiche in esse presenti.

¹ Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 14 commi 3 e 4:

"3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco."

1. Finalità e obiettivi del Disciplinare nazionale

- 1.1. Il presente Disciplinare nazionale stabilisce principi e standard comuni per la concessione d'uso dell'emblema delle aree protette nazionali, finalizzati ad assicurare primariamente che la concessione dell'emblema avvenga a favore di attività connesse al turismo che siano coerenti con le finalità istitutive dell'Area protetta e che siano in possesso di requisiti di qualità che soddisfino:
- esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia all'ecosistema globale sia alle specificità del territorio dell'Area protetta
 - esigenze di sostenibilità sociale sia dell'utente-fruitori sia della comunità locale
 - esigenze di sostenibilità economica sia dell'utente fruitore, sia dell'operatore turistico sia della comunità locale

2. Adozione del Disciplinare nazionale

- 2.1. Il presente Disciplinare nazionale regola la concessione dell'emblema dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree marine protette a favore delle attività comprese nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2
- 2.2. Per le attività dell'Allegato 1 la concessione dell'emblema potrà essere rilasciata esclusivamente in conformità al presente Disciplinare nazionale.
- 2.3. Per tali attività, l'adozione di modalità di concessione conformi al Disciplinare nazionale o l'adeguamento a questo dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro un anno dall'emanazione del presente Disciplinare nazionale. Le concessioni dell'emblema già in essere, allo scadere del loro periodo di validità, potranno venire rinnovate solo per un altro anno con le modalità vigenti. Successivamente, la richiesta di concessione andrà riformulata secondo procedure conformi al presente Disciplinare nazionale.
- 2.4. Per le tipologie di cui all'Allegato 2 è facoltà dell'ente gestore dell'Area protetta adottare il presente Disciplinare nazionale ovvero, fermo restando i principi di concessione di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 394/91, concedere l'uso dell'emblema secondo le metodologie che riterrà opportune.

3. Modalità di attuazione del Disciplinare nazionale

- 3.1. L'ente gestore di ogni Area protetta adoterà il presente Disciplinare nazionale con apposito regolamento nel quale, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare medesimo e per quanto non già da esso stabilito, saranno individuate le procedure per il rilascio della concessione, le sue modalità di funzionamento, i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, le soglie minime degli stessi e quant'altro la cui definizione è dal presente Disciplinare nazionale espressamente delegata all'ente gestore dell'Area protetta.
- 3.2. In tutte le fasi di attuazione del Disciplinare nazionale l'ente gestore dell'Area protetta dovrà prevedere e attivare forme di coinvolgimento e di partecipazione dei soggetti locali interessati (operatori economici dei settori coinvolti, comunità locali, organizzazioni sociali, ecc.), e in particolare:
- nell'individuazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica da richiedere alle attività concessionarie;
 - nell'individuazione delle soglie minime;
 - nella definizione delle procedure per il rilascio della concessione e delle strutture ad esso preposte;
 - nella definizione dei meccanismi di controllo e nella individuazione delle strutture ad essi preposte;
 - nella composizione delle eventuali controversie.
- 3.3. Tali forme di partecipazione potranno trovare attuazione oltre che nell'ambito di sedi istituzionali già previste, quali la Comunità del Parco, anche in organismi di partecipazione volontaria sul modello dei Forum di Agenda 21 locale e potranno prevedere anche la presenza di rappresentanti dei soggetti locali interessati nell'ambito di comitati misti e nelle strutture tecniche preposte al funzionamento del sistema di concessione dell'emblema.

4. Utilizzo di un "logo/dicitura" nazionale

- 4.1. La concessione dell'emblema secondo le prescrizioni del Disciplinare nazionale viene identificata ed evidenziata dall'utilizzo, accanto all'emblema dell'Area protetta, del "logo/dicitura nazionale" di cui all'Allegato 4.
- 4.2. Tale "logo/dicitura" potrà essere utilizzato solo congiuntamente all'emblema dell'Area protetta e secondo le prescrizioni relative all'utilizzo di quest'ultimo contenute nel presente Disciplinare nazionale.
- 4.3. Il "logo/dicitura nazionale" assume valore di marchio nazionale di conformità al presente Disciplinare e, allo stesso tempo, rappresenta un veicolo di promozione della qualità delle aree protette nazionali.

5. Azioni di coordinamento, promozione e monitoraggio

- 5.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con le Regioni e con la Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, promuove una serie di azioni volte a:
 - far conoscere finalità, obiettivi e modalità di attuazione del Disciplinare nazionale;
 - supportare una corretta attuazione del Disciplinare nazionale da parte degli enti gestori delle Aree protette anche mediante la realizzazione di un supporto informativo relativo alle normative vigenti nei settori di attività interessati dal presente Disciplinare nazionale;
 - promuovere il "logo/dicitura nazionale" quale strumento di valorizzazione della qualità ambientale, sociale ed economica delle attività connesse al turismo nelle aree naturali protette nazionali.
- 5.2. Ai fini del monitoraggio dell'applicazione del Disciplinare nazionale, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la collaborazione della Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, un Osservatorio permanente sull'attuazione del Disciplinare nazionale. Compiti dell'Osservatorio sono:
 - monitorare lo stato di attuazione del Disciplinare nazionale nelle aree protette;
 - verificare il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare, valutando, in particolare, la coerenza con il presente Disciplinare nazionale dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica utilizzati dalle aree protette.
- 5.3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con la Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, procederà con cadenza biennale all'aggiornamento del presente Disciplinare nazionale, adottando quelle modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie ai fini dell'adeguamento alle mutate condizioni e del recepimento delle istanze locali e valutando, in particolare, l'opportunità di un progressivo passaggio di attività dall'Allegato 2 all'Allegato 1.

6. Ambito territoriale di riferimento per la concessione dell'emblema

- 6.1. L'Area protetta stabilirà l'ambito territoriale di riferimento nel quale deve aver sede il soggetto richiedente ovvero deve essere svolta l'attività in questione.
- 6.2. Per i parchi nazionali, l'ambito territoriale non può essere inferiore al perimetro dell'area protetta e, in linea di massima, non può essere più ampio dell'area di riferimento del Piano Pluriennale Economico Sociale. Per le riserve naturali statali e le aree marine protette l'ambito territoriale deve tenere conto di dove vengono esercitate le pressioni ambientali che influenzano la qualità ambientale, sociale ed economica dell'area protetta e, comunque, non può essere più ampio del territorio dei comuni territorialmente interessati.
- 6.3. Laddove l'ambito territoriale prescelto sia più ampio del perimetro dell'area protetta, esso va determinato sulla base di un'adeguata analisi dei rapporti funzionali del territorio in questione con l'Area protetta, che tenga conto delle relazioni esistenti tra le pressioni esercitate sull'ambiente dalle attività turistiche in questione e la qualità dell'ambiente. In tal caso il richiedente la concessione dovrà possedere caratteristiche che riscontrino l'esistenza di tali rapporti.

7. Generalità della concessione

- 7.1. La concessione dell'emblema avviene a favore del soggetto che gestisce una determinata attività in relazione all'attività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell'attività medesima, né alla struttura o impianto nella quale essa si esercita.
- 7.2. Qualora l'attività sia relativa alla gestione di una struttura o impianto, la concessione avviene in relazione a quella specifica struttura o impianto per la quale viene richiesta ma non identificherà comunque il manufatto. La concessione, inoltre, non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all'interno della stessa struttura o impianto.

8. Attività beneficiarie

- 8.1. Per le attività di cui al punto 1 dell'Allegato 1 "Alberghi, pensioni, ostelli" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all'Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
- 8.2. Per le attività di cui al punto 2 dell'Allegato 1 "Campeggi" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- 8.3. Per le attività di cui al punto 3 dell'Allegato 1 "Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico,

con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all'Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.

- 8.4. Per le attività di cui al punto 4 dell'Allegato 1 "Rifugi" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di rifugi, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- 8.5. Per le attività di cui al punto 5 dell'Allegato 1 "Agriturismo" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all'Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.

- 8.6. Per le attività di cui al punto 6 dell'Allegato 1 "Ristoranti" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

- 8.7. Per le attività di cui al punto 7 dell'Allegato 1 "Residence, villaggi turistici" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di residences e villaggi turistici con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori.

Per tali attività, la concessione dell'emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell'ente gestore dell'Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell'ente gestore dell'Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.

Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all'Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.

- 8.8. Per le attività di cui al punto 8 dell'Allegato 1 "Gestione di impianti sportivi di risalita, impianti sciistici e strutture connesse", la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di sciovie, seggiovie, cabinovie ecc., piste da sci, di discesa e di fondo e strutture connesse.

Per tali attività, la concessione dell'emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell'ente gestore dell'Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell'ente gestore dell'Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.

- 8.9. Per le attività di cui al punto 9 dell'Allegato 1 "Gestione di campi da golf", la concessione dell'emblema è riferita alla gestione di campi da golf e strutture connesse.

Per tali attività, la concessione dell'emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell'ente gestore dell'Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell'ente gestore dell'Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.

- 8.10. Per le attività di cui al punto 10 dell'Allegato 1 "Gestione di strutture destinate alla navigazione da diporto e delle attività connesse" la concessione dell'emblema è riferita alla gestione delle strutture definite, i sensi del DPR del 1997 n.509, come segue:

- "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

- "approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

-“punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell’ente gestore dell’Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell’ente gestore dell’Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.

8.11. Per le attività di cui al punto 11 dell’Allegato 1 “Gestione di stabilimenti balneari”, la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di stabilimenti balneari marittimi lacuali e fluviali e strutture connesse ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

8.12. Per le attività di cui al punto 12 “Agenzie di viaggio e turismo” la concessione dell’emblema è relativa alla gestione di Agenzie di viaggio ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per tali attività la concessione è condizionata all’impegno da parte dell’esercente a non promuovere o vendere attività, prodotti e servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dell’Area protetta.

8.13. Per le attività di cui al punto 13 dell’Allegato 1 “Tour operator” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio di servizi di intermediazione turistica consistenti nell’organizzazione e promozione di pacchetti di offerta turistica, indipendentemente dalla struttura in cui essa viene svolta e dall’ambito territoriale di riferimento in cui viene esercitata.

Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico pacchetto di offerta per il quale viene richiesta a condizione che il pacchetto medesimo sia specificamente indirizzato alla promozione dell’Area protetta per la quale si richiede la concessione dell’emblema e non includa attività, prodotti o servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dell’Area protetta.

8.14. Per le attività di cui al punto 14 dell’Allegato 1 “Servizi di guida turistica e naturalistica” la concessione dell’emblema è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale struttura utilizzata per l’attività purché rientrante nell’ambito territoriale di riferimento.

In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi all’interno di un’area protetta allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, sea-watching, immersione subacquea, sci-alpinismo, escursioni a cavallo, in bici, in canoa, con racchette da neve, arrampicata, speleologia, ecc. In tale categoria sono altresì comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione.

Per tali attività è facoltà dell’ente gestore dell’Area protetta prevedere specifiche forme di agevolazione o preferenza – oltre quanto già previsto in fase di valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all’art. 12 e all’Allegato 3 – a favore del soggetto richiedente che sia in possesso, se opera individualmente, del titolo di Guida del parco ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge 394/91 ovvero, nel caso di associazioni o imprese, utilizzi personale operativo in possesso del medesimo titolo.

8.15. Per le attività di cui al punto 15 dell’Allegato 1 “Pescaturismo” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio dell’attività di pescaturismo ed è in relazione allo specifico mezzo con il quale viene esercitata.

Per tale attività si intende l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999 n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

8.16. Per le attività del punto 16 dell’Allegato 2 “Noleggio di attrezzature sportive” la concessione dell’emblema è riferita all’attività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive quali biciclette, sci, racchette da neve, slittini, snowboard, attrezzature per le immersioni subacquee, canoe, pedalò, windsurf, ecc. ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

8.17. Per le attività di cui al punto 17 dell’Allegato 2 “Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati” la concessione dell’emblema avviene esclusivamente in relazione alle parti del servizio svolto che rientrano nell’ambito territoriale previsto.

Per tali attività la concessione dell’emblema è riferita a servizi di trasporto passeggeri che utilizzano mezzi stradali e nautici ad orari fissi, su prenotazione o a chiamata, ad esclusione di quelli:

- a servizio esclusivo di strutture turistico-ricettive-ricreative (alberghi, residence, stabilimenti balneari ecc.);

- connessi in modo specifico ad attività di guida di cui al punto 14 dell’Allegato 1.

- 8.18. Per le attività di cui al punto 18 dell'Allegato 2 "Noleggio di autovetture e motocicli" la concessione dell'emblema è riferita ad attività di noleggio di autovetture e motocicli a condizione che dispongano di un parco mezzi nel quale almeno il 20% degli stessi sia ad alimentazione elettrica, ibrida o a metano ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- 8.19. Per le attività di cui al punto 19 dell'Allegato 2 "Noleggio di imbarcazioni sportive e da diporto" la concessione dell'emblema è riferita ad attività di noleggio di natanti e imbarcazioni a condizione che le imbarcazioni a motore siano conformi alla Direttiva 2003/44/CE ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- 8.20. Per le attività di cui al punto 20 dell'Allegato 2 "Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali", la concessione dell'emblema è riferita all'attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

In tale settore la concessione dell'emblema è riservata a:

- esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali una quota significativa dei prodotti agroalimentari in vendita sia di provenienza locale o regionale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92);
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti d'artigianato, nei quali una quota significativa dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dell'artigianato tipico locale.

Per tali attività sarà cura dell'ente gestore dell'Area protetta stabilire soglia quantitativa atta a definire una quota minima di prodotti agroalimentari o artigianali in vendita di provenienza locale o regionale o tipica.

- 8.21. Per le attività di cui al punto 21 dell'Allegato 2 "Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei" la concessione dell'emblema è relativa all'organizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso.

In tale settore l'utilizzo dell'emblema è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:

- la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
- lo sviluppo sostenibile;
- i valori e i luoghi dell'area protetta.

9. Condizioni per la concessione dell'emblema

- 9.1. Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare, ovvero autocertificare, per l'attività per la quale si richiede l'uso dell'emblema il possesso al momento della richiesta:
- dei requisiti di base di cui all'art. 11;
 - dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'art. 12.
- 9.2. I soggetti richiedenti dovranno altresì presentare il "Piano di miglioramento" di cui all' art. 14, ad eccezione delle attività di cui al punto 21 dell'Allegato 2.

10. Gestione integrata di attività diverse

- 10.1. Laddove l'attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l'esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Disciplinare nazionale (es. attività di ristorazione o di commercio o di noleggio svolte all'interno di strutture ricettive o di impianti e infrastrutture per il tempo libero o nell'ambito di manifestazioni ed eventi temporanei), per ciascuna delle attività andrà verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e all'art. 12 e per ciascuna di esse dovrà essere presentato il Piano di cui all'art. 14.

11. Requisiti di base

- 11.1. I requisiti di base sono relativi all'osservanza delle prescrizioni normative e amministrative vigenti e agli obblighi di informazione e comunicazione verso l'utente e il pubblico.
- 11.2. Il soggetto richiedente dovrà possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività dallo stesso svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività medesima è esercitata.
- 11.3. L'attività commerciale, agricola, artigianale, socioculturale, professionale o di altra natura dovrà essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti per la stessa dalla legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa.

- 11.4. Dovrà essere verificata l'iscrizione nel registro delle imprese lì dove la legge la richiede, nonché l'iscrizione in albi professionali, registri o elenchi dove essa sia per legge condizione necessaria per l'esercizio della relativa professione o attività.
- 11.5. L'attività dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo e negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dell'Area protetta e alle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell'area protetta perseguite dall'ente gestore.
- 11.6. Il soggetto richiedente dovrà individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali l'emblema è stato concesso e che curi i rapporti con l'ente gestore dell'Area protetta per quanto riguarda la concessione dell'emblema.
- 11.7. Per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, messaggi promozionali) dovranno essere utilizzati contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità dell'Area protetta e del presente Disciplinare nazionale.
- 11.8. Nell'esercizio dell'attività dovrà essere assicurata la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo all'Area protetta nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell'ambito territoriale di riferimento dell'emblema (ad esempio, informazioni su musei, eventi, ecc.) e che siano concessionarie dell'emblema dell'Area protetta.

12. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica

- 12.1. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all'adozione, da parte dell'attività che richiede la concessione dell'emblema, di misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all'ambiente globale e locale, alla specificità del territorio dell'area protetta e alla comunità locale.
- 12.2. Tali misure dovranno essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già rientranti tra i requisiti di base, dovranno risultare già adottate e non potranno far riferimento a interventi progettati ma non ancora realizzati o a dichiarazioni di impegno.
- 12.3. In fase di adozione del Disciplinare nazionale e nell'ambito dello specifico regolamento di attuazione dello stesso, l'ente gestore dell'Area protetta, per ciascuna tipologia di attività stabilisce:
 - un elenco di requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica il cui possesso dà luogo all'attribuzione di un punteggio, i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica andranno individuati nelle aree tematiche dell'Allegato 3 secondo le prescrizioni ivi contenute;
 - il punteggio da attribuire al possesso di ogni singolo requisito.
- 12.4. L'Allegato 3, per ciascuna tipologia di attività, definisce:
 - le aree tematiche nel cui ambito andranno individuati gli specifici requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica da richiedere;
 - il peso relativo che ciascuna area tematica dovrà avere sul totale, ossia il valore del punteggio totale di ciascuna area tematica rispetto al massimo ottenibile dalla somma dei punteggi di ciascuna area tematica;
 - le aree tematiche per le quali deve essere obbligatorio il possesso di almeno un requisito.
- 12.5. L'Allegato 3 riporta anche degli esempi di requisiti specifici suddivisi per area tematica che potranno essere utilizzati dall'ente gestore dell'Area protetta nella definizione del proprio elenco di requisiti di richiedere

13. Valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica

- 13.1. La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica avviene mediante la verifica del possesso dei medesimi e l'attribuzione ad essi di punteggi che concorrono al raggiungimento di una soglia minima utile ai fini della concessione dell'emblema.
- 13.2. In fase di adozione del Disciplinare nazionale e nell'ambito del proprio regolamento di attuazione dello stesso, l'ente gestore dell'Area protetta, per ciascuna tipologia di attività stabilisce la soglia minima di punteggio complessivo da raggiungere.
- 13.3. E' facoltà dell'ente gestore dell'Area protetta differenziare le soglie minime di punteggio, sulla base delle condizioni soggettive del richiedente, agevolando i soggetti più deboli dal punto di vista economico e organizzativo.

14. Piano di miglioramento

- 14.1. Il soggetto richiedente la concessione dovrà redigere un "Piano di miglioramento" nel quale sia previsto, con scadenze temporali determinate, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all'atto della richiesta di concessione dell'emblema.

- 14.2. Gli obiettivi del "Piano di miglioramento" dovranno prevedere il possesso di almeno un ulteriore requisito di qualità ambientale, sociale ed economica compreso nelle aree tematiche relative a quella specifica attività, in modo tale che comunque allo scadere del Piano risulti un punteggio totale attribuibile ai requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica maggiore di quello di partenza.
- 14.3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento è condizione necessaria per il rinnovo della concessione.

15. Classificazioni di merito

- 15.1. Al fine di incentivare il progressivo miglioramento delle prestazioni, l'Area protetta può prevedere l'assegnazione, accanto all'emblema, di una classificazione di merito progressiva, da 1 a 4, che sia commisurata all'attribuzione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all'Allegato 3.

16. Rilascio della concessione

- 16.1. I soggetti richiedenti la concessione dell'emblema acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione così come regolamentata dall'ente gestore dell'Area protetta e conseguentemente alla stipula di una apposita convenzione con lo stesso ente.
- 16.2. Detta convenzione regolerà, in accordo con il presente Disciplinare nazionale e con lo specifico regolamento di attuazione dello stesso, le caratteristiche della concessione e i diritti e gli obblighi conseguenti.

17. Durata della concessione

- 17.1. La concessione dell'emblema ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
- 17.2. La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione dell'ente gestore dell'Area protetta.

18. Onerosità della concessione

- 18.1. L'ente gestore dell'Area protetta stabilirà l'eventuale carattere oneroso della concessione.
- 18.2. L'entità del corrispettivo dovuto per la concessione verrà stabilita dall'ente gestore dell'Area protetta secondo criteri di proporzionalità in relazione alle dimensioni finanziarie e organizzative del soggetto richiedente e preferenza verso i soggetti organizzati in forma associativa e cooperativistica.

19. Modalità di utilizzo dell'emblema

- 19.1. L'emblema dell'Area protetta unito al "logo/dicitura nazionale" deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del Disciplinare nazionale e dello specifico regolamento di attuazione dello stesso.
- 19.2. Esso deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dall'ente gestore dell'Area protetta.
- 19.3. Nel caso in cui la riproduzione venga effettuata in maniera difforme dalle predette indicazioni, il concessionario avrà l'obbligo di contattare l'ente gestore dell'Area protetta al fine di ottenere dallo stesso il benessere per il suo utilizzo.
- 19.4. In assenza di tale autorizzazione, l'uso siffatto dell'emblema sarà ritenuto illegittimo.
- 19.5. Il concessionario può utilizzare l'emblema esclusivamente per promuovere l'attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.
- 19.6. Il concessionario non può utilizzare l'emblema:
 - per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
 - per la promozione della propria attività quando l'attività medesima è esercitata al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata;
 - per la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quant'altro di cui si serve nell'esercizio dell'attività
- 19.7. Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura o impianto nel quale l'attività viene svolta, il concessionario non può utilizzare l'emblema:
 - per promuovere l'esercizio della propria attività svolto in strutture differenti;
 - per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
 - per promuovere attività condotte da terzi all'interno della struttura.

- 19.8. L'emblema dell'Area protetta unito al "logo/dicitura nazionale" non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante l'applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all'attività.

20. Obblighi del concessionario

- 20.1. Il concessionario avrà cura di tenersi aggiornato circa le attività svolte nell'Area protetta e, in particolare, sulle iniziative dell'ente gestore dell'Area protetta di promozione del sistema turistico alle quali si impegnerà a prestare, per quanto possibile, attiva partecipazione.
- 20.2. Il concessionario dovrà rendere disponibile all'utente/fruitori dell'attività e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e a carattere divulgativo, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione dell'emblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione – che andranno commisurate alle dimensioni economiche e organizzative del concessionario – saranno definite dall'ente gestore dell'Area protetta nella convenzione di concessione.
- 20.3. Il concessionario dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa e alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dall'ente gestore dell'Area protetta.

21. Azioni di informazione, promozione e supporto dell'ente gestore dell'Area protetta

- 21.1. L'ente gestore dell'Area protetta informerà i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, di tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno dell'area protetta nonché dei progetti e delle iniziative dell'area protetta e dei servizi dalla stessa forniti. L'ente gestore dell'Area protetta fornirà ai concessionari il relativo materiale informativo, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate, nonché quello inerente agli aspetti di interesse naturalistico del territorio.
- 21.2. L'ente gestore dell'Area protetta redigerà e renderà pubblica, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, una Relazione ambientale nella quale saranno esposte le finalità della concessione dell'emblema, un'analisi degli impatti ambientali prodotti dalle attività turistiche sul territorio di sua competenza e dei miglioramenti conseguenti dalle misure adottate ai fini dell'ottenimento della concessione dell'emblema.
- 21.3. L'ente gestore dell'Area protetta pubblicherà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio emblema, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Disciplinare nazionale.
- 21.4. L'ente gestore dell'Area protetta pubblicherà, altresì, le attività che hanno ottenuto la concessione dello stesso, mediante gli strumenti di comunicazione a disposizione e, in particolare:
- realizzando una banca dati di tali attività disponibile su internet;
 - attraverso il materiale promozionale dell'Area protetta, pubblicazioni e riviste specializzate;
 - nell'ambito di iniziative, attività e progetti svolti dall'ente gestore dell'Area protetta.
- 21.5. L'ente gestore dell'Area protetta supporterà le attività concessionarie mediante la previsione di specifiche agevolazioni e facilitazioni per l'utilizzo dei servizi erogati dallo stesso.
- 21.6. Dette agevolazioni potranno essere differenziate a seconda del punteggio totale attribuito all'attività concessionaria per il possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito.
- 21.7. Al fine di facilitare le procedure per la concessione dell'emblema, l'ente gestore dell'Area protetta fornirà, tramite un proprio organo tecnico preposto, assistenza alla redazione del Piano di miglioramento.

22. Organizzazione delle strutture tecniche preposte alla concessione dell'emblema

- 22.1. L'ente gestore dell'Area protetta, dovrà individuare le strutture tecniche preposte allo svolgimento dei seguenti compiti:
- istruttoria delle domande per il rilascio e il rinnovo della concessione;
 - attività di supporto ai richiedenti per la predisposizione delle domande e per la redazione del Piano di miglioramento;
 - controlli successivi alla concessione.
- 22.2. Compatibilmente con le possibilità organizzative e tecnico-gestionali dell'ente gestore dell'Area protetta, la struttura tecnica preposta ai controlli non dovrà svolgere le altre attività relative al rilascio della concessione e al supporto ai richiedenti e dovrà prevedere l'utilizzo di personale non dipendente dall'ente gestore.
- 22.3. Per tali finalità, gli enti gestori delle Aree protette potranno avvalersi di strutture comuni tra loro gestite in maniera consorziale.

23. Istruttoria tecnica per il rilascio della concessione

- 23.1. La procedura per il rilascio della concessione dovrà essere stabilita dall'ente gestore dell'Area protetta e prevedere, in particolare, le seguenti fasi:
- istruttoria delle domande di concessione d'uso dell'emblema;
 - verifica, tramite raccolta di evidenze oggettive, esame di documentazione, indagini dirette ecc., della sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica necessaria ai fini del rilascio della concessione;
 - valutazione del Piano di miglioramento;
 - predisposizione della convenzione tra l'ente gestore dell'Area protetta e il soggetto richiedente per l'utilizzazione dell'emblema;
 - (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.

24. Meccanismi di controllo

- 24.1. Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire all'ente gestore dell'Area protetta di effettuare i controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti.
- 24.2. I controlli dovranno essere periodici e finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti in base ai quali la concessione è stata rilasciata o rinnovata nonché l'utilizzo dell'emblema con modalità conformi alle prescrizioni del Disciplinare nazionale e dello specifico regolamento di attuazione dello stesso e di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione dell'emblema.
- 24.3. Ai fini del rinnovo della concessione, detti accertamenti saranno accompagnati dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
- 24.4. I controlli dovranno essere effettuati secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario.

25. Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni

- 25.1. In caso di inosservanza delle disposizioni del Disciplinare nazionale, dello specifico regolamento di attuazione dello stesso o di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione dell'emblema, l'ente gestore dell'Area protetta potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.
- 25.2. L'ente gestore dell'Area protetta provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l'avvenuta sospensione e a stabilire il termine entro il quale dovranno essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate. Decorso tale termine, l'ente gestore effettuerà una verifica diretta ad accertare l'avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del diritto di utilizzo dell'emblema. Qualora l'esito fosse negativo, la concessione verrà definitivamente revocata.
- 25.3. In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dall'ente gestore dell'Area protetta anche senza previa applicazione della sospensione.
- 25.4. La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto all'uso dell'emblema e il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole termine stabilito dall'ente gestore dell'Area protetta, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dall'ente gestore e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.

26. Risoluzione delle controversie

- 26.1. Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, riguardanti l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare nazionale o nello specifico regolamento di attuazione dello stesso o di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione dell'emblema saranno risolte in prima istanza da una camera di conciliazione costituita presso l'organismo individuato per la partecipazione dei soggetti locali di cui all'art. 3.3.
- 26.2. La convenzione di concessione dell'emblema indicherà il foro competente da adire nel caso in cui dette controversie non trovino risoluzione nella modalità sopraindicata.